

Publicato il 17/03/2025

N. 00525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2025, proposto da -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Galdi, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Battipaglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo,
Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari monocratiche e collegiali ex artt. 55 e 56 c.p.a.:

- del-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL 2019/2021, di n. -
OMISSIS-;

- del provvedimento amministrativo a firma dello stesso dirigente del Settore
finanziario del Comune di Battipaglia, datato 05.12.2024 iscritto nel -

OMISSIS-, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL 2019/2021, di n.-
OMISSIS-

3) ove e per quanto occorra:

a) della-OMISSIS- ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con
modificazioni in Legge n. 113/2021, modificato da ultimo con -OMISSIS-

b) de-OMISSIS- del 21/11/2024;

c) della -OMISSIS- del settore finanze e relativo *“Bando di selezione per la
copertura a tempo pieno e indeterminato, mediante progressione verticale in deroga, di n. 1
posto dell'area dei funzionari, con profilo di specialista in attività amministrative da
assegnare al settore amministrativo”*;

d) della-OMISSIS- del 6.11.2024;

e) della -OMISSIS-, che ha modificato avviso, schema di domanda e riaperto i
termini di partecipazione;

f) della-OMISSIS- che ha approvato i verbali della commissione giudicatrice e
la graduatoria dei candidati ammessi;

g) della -OMISSIS- del 06/11/2024 e relativo bando/avviso pubblico per la
copertura a tempo pieno e indeterminato, mediante progressione verticale ai
sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL 2019/2021, di n.-OMISSIS-

h) della -OMISSIS- del 06/11/2024;

i) della -OMISSIS-del 21.11.2024, che ha modificato l'avviso, lo schema di
domanda e la scadenza dei termini di presentazione della domanda;

l) della -OMISSIS- del 5.12.2024, che ha stabilito l'ammissione, l'esclusione e
la nomina della commissione e *“la non ammissibilità di -OMISSIS-per violazione
dell'art. 2, comma 1 - punto n. 2, in quanto il profilo professionale del candidato non è
compatibile con il posto da ricoprire, come da tabella prevista”*, con-OMISSIS-

m) -OMISSIS-del 17 dicembre 2024, che ha approvato i verbali della
commissione giudicatrice e la graduatoria.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle prove comparative indette
per ottenere la corretta

valutazione dei titoli di studio e dell'esperienza posseduta ai fini della partecipazione alla procedura delle progressioni verticali in deroga;
e per la condanna in forma specifica
dell'Amministrazione convenuta ad ammetterla a partecipare alle valutazioni degli Avvisi a parità di condizione, con gli altri candidati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;

Visto il decreto presidenziale n. 87/2025 del 19.02.2025;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Prima di descrivere la parte in fatto ed in diritto del presente ricorso, è opportuno ricostruire i passaggi salienti della procedura di selezione per cui è causa.

1.1. Con-OMISSIS- del 26.06.2024 (modificata con delibera di G.C. n. 213 del 27.09.2024), il Comune intimato ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, che include il piano dei fabbisogni del personale in cui è stato previsto l'utilizzo della speciale procedura delle progressioni contemplata dall'art. 13, comma 6 e ss. del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

1.2. In esecuzione di tale Piano sono state attivate le procedure per cui è causa e, più nel dettaglio, per l'anno 2024, è stata prevista la copertura – mediante progressione verticale in deroga - di otto posti nell'Area dei Funzionari, elencati nel prospetto allegato al bando e corredati dei profili professionali e

dell'indicazione per ciascuno del settore/servizio di assegnazione, con modalità conformi all'Allegato D Sezione n. 3 del PIAO 2024/2026.

1.3. Con -OMISSIS-del 21.11.2024, è stato approvato il “Regolamento per le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL CFL 2019/2021 (“Progressioni verticali straordinarie”)” che ha definito, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali territoriali, i criteri per l'effettuazione delle progressioni, in ossequio al disposto del comma 7 del citato art. 13.

1.4. Dopodichè sono stati adottati due bandi di selezione:

1) --OMISSIS- del 06.11.2024 per la copertura a tempo pieno e indeterminato, mediante progressione verticale in deroga, di n. 1 posto dell'area dei funzionari, con profilo di Specialista in attività amministrative da assegnare al Servizio Staff Organi istituzionali;

2) --OMISSIS- del 06.11.2024 per la copertura a tempo pieno e indeterminato, mediante progressione verticale in deroga, di n. 1 posto dell'area dei funzionari, con profilo di Specialista in attività amministrative da assegnare al Settore Amministrativo.

1.5. A queste due procedure ha preso parte, con istanze presentate in data 02.12.2024, l'odierna ricorrente, che è dipendente comunale a tempo indeterminato, inquadrata nell'Area degli Istruttori di vigilanza con il profilo professionale di Agente di polizia locale.

1.6. Con -OMISSIS-del 05.12.2024 è stata disposta la ammissione con riserva dei candidati alla procedura.

1.7. Con-OMISSIS- del 6.12.2024 è stata formalizzata l'ammissione, l'esclusione e la nomina della commissione ed in questa data è emersa, attraverso l'identificazione delle domande (prot.n. 95073 e n. 95244 del 02/12/2024), *“la non ammissibilità alla selezione comparativa di -OMISSIS-per violazione dell'art. 2, comma 1 - punto n. 2, in quanto il profilo professionale del candidato non è compatibile con il posto da ricoprire, come da tabella prevista”*

2. Avverso tale esclusione e avverso gli atti meglio indicati in epigrafe, è insorta la ricorrente affidando il ricorso ad un unico, articolato, motivo di ricorso così rubricato: *violazione e falsa applicazione di legge - eccesso di potere – difetto assoluto di motivazione – carenza dei presupposti in fatto e in diritto – manifesta erroneità – irragionevolezza – invalidità – violazione del giusto procedimento – travisamento – illogicità - arbitrarietà – genericità – sviamento – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta - violazione dei principi di par condicio concorrenziale –violazione degli artt. 3 e 97 Cost.*

Con tale doglianza, sostanzialmente, la ricorrente contesta l'erroneità delle valutazioni operate dall'amministrazione comunale per aver ritenuto incompatibile il profilo professionale della candidata con il posto da ricoprire e sostenendo, *ex adverso*, di possedere i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia (art. 52, comma 1-bis, d.lgs 165/2001 e succ. mod. del d.l. 80/2021) e dal nuovo sistema di classificazione di cui all'Allegato A del CCNL FL del 16.11.2022.

3. Si è costituito il Comune intimato, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso e si è difeso come in atti.

L'amministrazione intimata ha prima di tutto sostenuto l'irricevibilità del proposto ricorso per tardiva impugnazione degli atti contenenti la disciplina delle procedure per la progressione verticale (*id est* il Regolamento comunale e i due bandi di selezione del 06.11.2024), in quanto si tratterebbe di atti immediatamente lesivi e che avrebbero dovuto essere impugnati in via autonoma nel termine di 60 giorni, stante la natura di clausola escludente della disposizione di cui all'art. 2 del Regolamento, riprodotta nei bandi, impeditiva dell'ammissione.

Per effetto della tardiva impugnazione di tali atti e tenuto conto del rapporto di presupposizione intercorrente tra gli stessi ed il provvedimento di esclusione, poi, sarebbe inammissibile anche l'impugnazione di quest'ultima.

4. Con decreto presidenziale n. 87/2025 del 19.02.2025 è stata rigettata l'istanza di tutela cautelare interinale con la seguente motivazione: “*Ritenuto che*

nella fattispecie in esame non si configura il pregiudizio irreversibile cui è subordinata la concessione dell'invocata misura monocratica atteso che le due procedure selettive di progressione verticale in deroga, alle quali l'istante ha chiesto di partecipare, riservate a personale interno e basate sulla sola valutazione dei titoli, senza lo svolgimento di prove, sono state già definite con l'approvazione delle graduatorie finali (con determine dirigenziali n. 1832 del 13.12.2024 e n. 1871 del 17.12.2024);

Ritenuto che, nella comparazione degli interessi in gioco, appare prevalente, almeno in questa fase, l'interesse alla conclusione delle suindicate procedure, essendo comunque possibile la valutazione della domanda dell'interessata in caso di esito favorevole del giudizio, rimesso necessariamente alla valutazione collegiale estesa anche al merito delle questioni controverse;

Ritenuto, comunque, ad un primo sommario esame, che la ragione preclusiva opposta dall'Amministrazione non risulta efficacemente smentita dalla ricorrente, la quale ha documentato di rientrare nel profilo professionale di "istruttore di vigilanza" (cfr. curriculum allegato alle istanze di ammissione), non compatibile coi posti da ricoprire alla stregua della tabella riportata nel bando;"

5. Nella camera di consiglio del giorno 11.03.2025 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.

6. Il Collegio ritiene di poter definire la controversia con sentenza semplificata per i seguenti motivi.

6.1. L'art. 2 del Regolamento, in tema di requisiti per la partecipazione alla procedura al comma 1, punto 2, testualmente dispone che "1. Possono partecipare alla procedura straordinaria di progressione tra le aree i dipendenti che siano ... inquadrati nell'area di provenienza (in base al nuovo sistema di classificazione di cui all'art 12 del CCNL 16.11.2022) immediatamente inferiore a quella indicata nell'apposito avviso e con profilo professionale compatibile con il posto da ricoprire, come da seguente tabella..."

La previsione è seguita da tabella sintetica esplicativa dei profili professionali e dei posti da ricoprire.

Al rigo corrispondente al posto di “*Specialista in attività amministrative*”, è indicato come profilo professionale necessario il profilo di “*Istruttore amministrativo*”.

Di tale profilo è sfornita l'interessata che, anche a voler accedere alla tesi sostenuta dal difensore, sulla scorta del nuovo sistema di classificazione di cui all'art 12 del CCNL 16.11.2022 possiede il profilo di Istruttore di Vigilanza e non quello di Istruttore *tout court*.

E rileva, su un piano fattuale, che difatti l'interessata ha partecipato anche alla procedura (di cui al bando di selezione prot. n. 87258 del 06.11.2024) per “Specialista nelle attività di vigilanza” risultando, per tale posto da ricoprire, dotata del profilo professionale di Istruttore di Vigilanza.

6.2. Tanto premesso, persuasiva risulta la considerazione che, ove la ricorrente avesse voluto dolersi della previsione regolamentare di cui all'art. 2, poi trasfusa nei due bandi di selezione (n. 87217 e 87252 del 06.11.2024), avrebbe dovuto farlo nel termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza della stessa, risalente, a tutto concedere al 02.12.2024, data di presentazione delle istanze di partecipazione.

6.3. Il ricorso, pertanto, essendo stato notificato in data 02.02.2025 e depositato in data 17.02.2025, oltre la scadenza del termine decadenziale del 31.01.2025, risulta tardivo e, dunque, irricevibile.

7. Il ricorso è altresì infondato nel merito, condividendosi quanto già anticipato con decreto presidenziale n. 87/2025, aggiungendo solo le seguenti considerazioni.

7.1. I commi 5 e 6 dell'art. 12, del CCNL Comparto Funzioni Locali, prevedono che “5. *I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area. 6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A.*”

L'allegato A del Contratto Collettivo Nazionale 2019-2021 rubricato “*Declaratorie*” contiene proprio le descrizioni delle specifiche professionali e le

esemplificazioni dei profili con riferimento a ciascuna Area (degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori, dei funzionari e della elevata qualificazione).

L'art. 13 del medesimo contratto collettivo prevede poi, al comma 6 che *“In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.”*

Ora, l'art. 2 del Regolamento non fa altro che specificare i vari profili correlati all'area degli Istruttori, distinguendoli in: Istruttore tecnico, di vigilanza, amministrativo, contabile ed informatico, facendo seguire, nella tabella ivi inserita, i vari posti da coprire e, dunque, indicando, per il posto di *“Specialista in attività amministrative”* (per il quale ha chiesto di concorrere la ricorrente), il profilo professionale di Istruttore amministrativo.

7.2. Sicchè, da un semplice confronto testuale tra il contenuto delle citate disposizioni e la previsione di cui al citato art. 2 del Regolamento comunale, nonché delle corrispondenti previsioni dei due bandi delle procedure per la progressione verticale, emerge che il Comune si sia attenuto alla disposizione di cui all'art. 13, comma 6, CCNL essendosi limitato, nell'esercizio della sua potestà organizzativa, a specificare il profilo necessario rispettivamente richiesto per posti da ricoprire.

7.3. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, né la contestata previsione regolamentare né le omologhe previsioni dei due bandi risultano irragionevoli, tenuto conto della peculiare natura e della finalità della presente procedura selettiva di consentire alle pubbliche amministrazioni di pervenire, in deroga all'obbligo di accesso per **concorso** pubblico, a valorizzare le competenze, le

attitudini e le capacità quotidianamente dimostrate dal dipendente purché strettamente connesse con il lavoro da svolgere nell'Area superiore.

7.4. Ne consegue che anche la disposta esclusione deve ritenersi legittima in quanto coerente con le citate disposizioni di *lex specialis*.

8. In conclusione, il ricorso va respinto.

9. Le spese di lite possono essere compensate a motivo della peculiarità della fattispecie e delle questioni profilate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno (Sezione terza), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto: lo rigetta.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei controinteressati.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025.

Pierluigi Russo, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Simona Saracino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Simona Saracino

IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.